

GLI ADEMPIMENTI TELEMATICI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Sintesi delle formalità alla luce del nuovo diritto societario e degli interventi del Ministero delle attività produttive e di Unioncamere.

A cura di **Claudio Venturi**

1. Premessa: la centralità del Registro delle imprese

Il Ministero delle attività produttive, con le due recenti Circolari n. 3563/C del 1 agosto 2003 e n. 3572/C del 25 febbraio 2004, nel prendere atto del mutato scenario normativo determinato dalla riforma del diritto societario, torna sul tema della centralità del Registro delle imprese nella sua principale funzione di strumento di pubblicità, fissandone alcuni principi cardine per il suo funzionamento.

Il Ministero tocca essenzialmente i seguenti cinque punti:

- 1) Il **rispetto dei termini previsti** dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. n. 581 del 1995¹. La nuova riforma del diritto societario da questo punto di vista sollecita sempre di più un'estrema rapidità di esecuzione delle iscrizioni, rapidità che non può non essere coniugata con l'esigenza da parte dell'ufficio del Registro delle imprese di un controllo, seppur formale, degli atti per accertarne l'iscrivibilità.
- 2) L'utilizzo rigoroso delle modalità di **protocollazione automatica** recentemente approvata con il D.M. 20 gennaio 2004. In questo caso dovrà essere garantita la coincidenza tra ordine di protocollazione ed iscrizione delle singole pratiche, al fine di evitare conflitti insorgenti fra le istanze presentate dalle imprese. A proposito di casi ben precisi (quali: le cessioni di quote, espropriazioni, pegni, sequestri, ecc.), il sistema di Copernico, utilizzato dalle Camere di Commercio per evadere le pratiche, è stato modificato in maniera tale da rispettare l'ordine di presentazione delle istanze.
- 3) Per **tutte le cariche sociali** non dovrà più essere dichiarata, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, in quanto le stesse rappresentano situazioni giuridiche soggettive positive. Parimenti non esiste alcuna disposizione del Codice Civile che preveda per gli amministratori, sindaci, liquidatori, ecc., una dichiarazione di accettazione della carica loro conferita.
- 4) Nel caso di **modifica dell'indirizzo della sede sociale**, nell'ambito dello stesso Comune, gli obblighi di pubblicità saranno soddisfatti con il solo modello S2 (quadri A, B e 5), compilato attraverso Fedra o altri programmi compatibili e sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante.

¹ Si riporta il comma 8, dell'art. 11, del DPR. n. 581/1995:

“8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda”.

- 5) Gli obblighi di pubblicizzazione legati **all'emissione di titoli di debito** da parte di una Srl saranno soddisfatti attraverso il deposito del verbale di emissione adottato dall'organo deliberante (art. 2483, comma 3).

Le motivazioni che possono aver indotto il Ministero ad intervenire possono essere rinvenute nel fatto che la riforma del diritto societario ha incardinato tutto il sistema pubblicitario delle società attorno al Registro delle imprese, ora completamente informatizzato e telematizzato.

L'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenterà in molti casi il momento in cui diviene efficace una deliberazione.

Sei sono almeno i casi da quali si evince tale principio:

- 1) **articolo 2331, comma 1**: con l'iscrizione nel Registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica;
- 2) **articolo 2436, comma 5**: la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese;
- 3) **articolo 2448, comma 1**: gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 4) **articolo 2448, comma 2**: per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno da tale pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza;
- 5) **articolo 2470, comma 4**: se la quota di una Srl è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore ²;
- 6) **articolo 2484, comma 3**: gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa o alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Tutte queste disposizioni che abbiamo appena citato hanno indubbiamente il merito di fare chiarezza su una questione in passato ampiamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza. Si tratta della **efficacia delle deliberazioni assembleari**.

La riforma del diritto societario propone a tale proposito un nuovo principio, secondo cui **l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta il momento in cui diviene efficace la deliberazione**, sia nei rapporti interni alla società che nei rapporti verso i terzi.

2. La pratica telematica

2.1. La compilazione della modulistica

² In riferimento a tale disposizione sono state subito sollevate delle perplessità in quanto è evidente che "l'iscrizione" nel Registro delle imprese non è un atto imputabile al richiedente, ma è un atto amministrativo informatico effettuato dall'Ufficio del Registro delle imprese ed è rappresentato dall'inserimento di dati nella memoria dell'elaboratore. All'articolo 11, comma 8, del D.P.R. n. 581/1995 si stabilisce, infatti, che "*L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda*".

Pertanto, l'elemento su cui si dovrà fondare la priorità del diritto tra terzi non potrà essere la "iscrizione" ma non potrà che essere "**il protocollo**" di arrivo (si veda gli artt. 6, 11 e 15 del D.P.R. n. 581/1995) o, nel caso di invio telematico, **la data di ricezione degli atti e dei documenti firmati digitalmente** da parte del sistema informatico.

Per le società di qualsiasi tipo, a decorrere dal 1° novembre 2003, è fatto obbligo dell'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese, facendo uso della firma digitale.

Tutto ciò ha portato alla scomparsa della modulistica cartacea e, pertanto, tutti i riferimenti alla compilazione degli appositi modelli si intendono alla **modulistica informatica**, da compilarsi attraverso il software Fedra (attualmente nella versione 5.8.0) o altri programmi compatibili.

La Pratica informatica sarà sempre composta dai seguenti file:

- a) un **file dati Fedra (U3T)**, che altro non è che la modulistica informatica utilizzata;
- b) un **file distinta (U3R)**, che comprende la visura a quadri e il modello firme, in formato PDF;
- c) **altri eventuali allegati** (atti, documenti, licenze, autorizzazioni, ecc.) da gestire attraverso il modello (RP) Riepilogo.

2.2. I soggetti legittimati alla trasmissione telematica degli atti al Registro delle imprese

2.2.1. Norme di carattere generale

Una volta completata la compilazione della modulistica informatica attraverso il programma Fedra o simili si deve passare allo scarico della pratica, che può avvenire in due modi:

- ❖ **su supporto informatico**: per produrre il file Pratica e depositarlo su floppy o su CD Rom;
- ❖ **per spedizione telematica**: per produrre il file Pratica e archivarla momentaneamente in un'apposita directory (C:/PRTELE) per poi successivamente inviarla telematicamente attraverso l'infrastruttura denominata "**Telemaco**".

Al momento dello scarico il programma genera automaticamente una "distinta" di accompagnamento.

Dalla versione 5.7.0 in poi di Fedra, il "modello firme", che una volta accompagnava la distinta, è stato eliminato, per cui la parte del modello informatico su cui andranno apposte le sottoscrizioni digitali dei soggetti obbligati / legittimati è attualmente **la sola distinta**.

La distinta potrà essere sottoscritta, seconda dei casi:

- a) Dal **Notaio**, nel caso di atti costitutivi e modificativi dei patti sociali o dello statuto, redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata³.
- b) Dai "**soggetti obbligati**" (soci, amministratori, ecc.), in tutti gli altri casi diversi da quanto previsto alla lett. a) (deposito di scritture private, denunce REA, ecc.), qualora gli stessi siano tutti in possesso del dispositivo di firma digitale.
- c) Da un eventuale "**intermediario**" (che può essere: il proprio commercialista o il Notaio), qualora nessuno dei soggetti obbligati di cui alla precedente lett. b) sia in possesso del dispositivo di firma digitale.

³ In base al comma 2-ter, dell'art. 31 della legge n. 340/2000, aggiunto dall'art. 13-ter, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, si stabilisce, infatti, che:

"2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".

- d) Da parte di un “**procuratore speciale**”, qualora i soggetti obbligati di cui alla lett. b) o non sono in possesso del dispositivo di firma digitale o, pur essendone in possesso, sono impossibilitati a firmare digitalmente. In questo caso i soggetti obbligati dovranno in ogni caso sottoscrivere in maniera autografa il “**modello procura**” (approvato da Unioncamere) e il “procuratore speciale”, in possesso della firma digitale, dovrà sottoscrivere la stessa previa scansione e trasformazione in uno dei formati ammessi.
- Si ricorda che la distinta dovrà essere sottoscritta anche dall’intermediario, qualora sia persona diversa dal procuratore speciale.

I “**soggetti obbligati**” o il “**procuratore speciale**” sottoscrivono digitalmente la distinta, utilizzando la smart card, con l’osservanza delle forme e delle modalità richieste dalla legislazione vigente per la presentazione alla pubblica amministrazione di istanze trasmesse per via telematica o comunque redatte su supporto informatico.

La **distinta** dovrà anche essere sottoscritta con le stesse modalità dall’intermediario, qualora sia diverso dai soggetti obbligati o dal procuratore speciale.

2.2.2. Le novità introdotte dalla finanziaria 2004

L’art. 2, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha aggiunto, per quanto riguarda l’invio telematico degli atti e documenti al Registro delle imprese, due nuovi commi all’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340: il comma 2-quater e il comma 2-quinquies.

Con il **comma 2-quater** si stabilisce che il **bilancio d’esercizio** (con tutti i prescritti allegati) e **l’elenco soci** possono essere trasmessi telematicamente o presentati su supporto informatico da tre categorie di professionisti: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, a tre precise condizioni:

- a) che risultino iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali;**
- b) che siano in possesso di dispositivo di firma digitale;**
- c) che siano appositamente incaricati dai legali rappresentanti della società.**

Con il **comma 2-quinquies** si attribuiscono ai medesimi professionisti due precisi compiti:

- 1) di attestare, sulla copia da inviare telematicamente, che i documenti di cui al precedente comma (bilanci e suoi allegati, elenco soci) sono **conformi agli originali** depositati presso la società;
- 2) di poter inviare telematicamente o di presentare su supporto informatico, oltre i bilanci, **tutti gli altri atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l’intervento del notaio** ⁴ Anche in questo caso valgono le tre condizioni indicate in precedenza.

Dalla normativa appena citata e dalle indicazioni fornite recentemente da Unioncamere si possono fissare i seguenti punti:

- 1) Gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali** – muniti della propria firma digitale - allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società, sono legittimati:

⁴ Si vedano le tabelle riepilogative riportate in calce alla presente trattazione.

- a) ad effettuare il deposito del bilancio d'esercizio e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del Codice Civile;
- b) a richiedere l'iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento del notaio;
- c) ad effettuare le denunce al Repertorio Economico Amministrativo (REA), relative alle sole società (denunce relative all'attività svolta, all'apertura di unità locali, ecc.);
- d) ad attestare la conformità dei documenti trasmessi agli originali depositati presso la società.

Questi soggetti, per dimostrare di essere delegati alla trasmissione telematica della pratica, possono non utilizzare il "Modello procura", ma a due condizioni:

a) che riportino nel **Modello NOTE** la seguente dichiarazione:

"La presente pratica telematica viene presentata dal sottoscritto dottore commercialista / ragioniere / perito commerciale, iscritto nell' Ordine / Albo della Provincia di _____ al n. _____, non sussistendo nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare in corso che ne impedisca l'esercizio della professione, quale incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell'art. 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

b) Che sottoscrivano la distinta con la propria firma digitale.

2) Tutti gli altri soggetti diversi da quelli previsti al punto 1 (quali consulenti del lavoro, agenzie, associazioni di categoria, ecc.) potranno inviare telematicamente le pratiche ma solamente utilizzando il "Modello procura". In questo caso, questi soggetti non sono tenuti ad attestare la conformità agli originali dei documenti allegati, in quanto tale attestazione è già inserita nel "Modello procura" (lett. B).

3) Qualora la trasmissione telematica venga effettuata **direttamente dall'obbligato in possesso di firma digitale**, l'attestazione di conformità dei documenti trasmessi agli originali depositati presso la società e trascritti nei libri sociali andrà effettuata dallo stesso soggetto obbligato apponendo in calce al documento la seguente dicitura:

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società.

E' bene tener presente che i soggetti iscritti nei rispettivi Ordini o Albi professionali sono soltanto "soggetti legittimati" alla trasmissione telematica degli atti e non "soggetti obbligati"; gli stessi non sono, pertanto, soggetti a sanzione nel caso di ritardata presentazione delle domande.

2.3. La documentazione allegata alla pratica

2.3.1. Norme di carattere generale

La documentazione da allegare alla pratica da inviare al Registro delle imprese è molto varia e può essere rappresentata da:

- 1) **atti notarili** (atto pubblico o scrittura privata autenticata),
- 2) **scritture private** (un verbale, una lettera di incarico o mandato di agenzia, ecc.)
- 3) **comunicazioni, licenze od autorizzazioni;**
- 4) **Modello procura;**
- 5) **documenti di identità dei soggetti che appongono la firma autografa.**

Come norma generale, ogni atto o documento da allegare alla pratica da inviare al Registro delle imprese, ad eccezione dei documenti di identità, deve contenere dichiarazioni inerenti:

- a) la conformità all'originale,**
- b) l'assolvimento dell'eventuale obbligo di registrazione,**
- c) le modalità dell'eventuale pagamento dell'imposta di bollo.**

2.3.2. Norme di carattere particolare

Atti pubblici

Nel caso di "*atto pubblico*", il documento viene trasmesso in copia conforme informatica, effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 445/2000, dal Notaio rogante, il quale dovrà apporre la propria firma digitale previa dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dalla legge notarile.

Ricevuta della liberazione dei conferimenti in denaro

Nel caso di costituzione di una società di capitali, alla pratica va allegato un file contenente la ricevuta comprovante l'avvenuta liberazione dei conferimenti in denaro (25% o 100% nel caso di costituzione con unico socio) (art. 2342, comma 2). Tale file dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio, previa dichiarazione di conformità.

In alternativa, il Notaio potrà inserire nell'atto costitutivo una dichiarazione in cui si attesta che i soci hanno esibito allo stesso la ricevuta comprovante l'avvenuta liberazione dei conferimenti in denaro.

Relazione di stima

Nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti, all'atto costitutivo dovrà essere allegata la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale (art. 2343, comma 1).

Alla pratica andrà, pertanto, allegato un file contenente detta perizia di stima.

Tale file dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio, previa dichiarazione di conformità.

Scritture private autenticate

Per quanto riguarda le scritture private autenticate, valgono le medesime regole previste per gli atti pubblici, per cui, in forza dell'art. 31 della legge n. 340 del 2000, il Notaio è legittimato a presentare le relative domande di iscrizione, ivi compresa la cancellazione per le società di persone, a seguito dello scioglimento senza messa in liquidazione.

Anche in questo caso non è necessario scannerizzare l'originale della scrittura privata, ma è sufficiente trasmettere il documento in copia informatica (in formato pdf), la cui conformità all'originale va autenticata dal notaio con apposita

dichiarazione firmata digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Scritture private non autenticate

Rientrano in questa categoria di atti: i verbali di assemblea per i rinnovi o le riconferme delle cariche, i verbali del consiglio di amministrazione per la delega dei poteri, i progetti di fusione e di scissione, tutti gli altri verbali o deliberazioni soggette a deposito.

In questi caso va allegato alla pratica il file contenente l'atto sottoscritto digitalmente da un soggetto obbligato o dall'eventuale "procuratore speciale", pervia apposizione sullo stesso della dichiarazione di conformità all'originale.

Documenti di identità dei firmatari

Nei casi in cui i soggetti obbligati non siano in possesso della firma digitale dovranno apporre la propria firma o sulla distinta o sul "Modello procura". In questo casi, per i soggetti che hanno apposto la firma autografa, alla pratica dovranno essere allegati i rispettivi file contenenti i documenti di identità dei firmatari.

Al file contenente i documenti di identità dovrà essere assegnato il "Codice documento" E20 (documento di riconoscimento).

Tali documenti non è necessario che siano sottoscritti in forma digitale.

Per concludere, ricordiamo che tutti gli eventuali documenti da allegare alla pratica possono essere contenuti in un unico file firmato digitalmente. Se sono contenuti in file diversi, ogni file dovrà essere firmato singolarmente.

2.3.3. Le modalità di utilizzo del "Modello procura"

Nella ipotesi in cui nessun soggetto obbligato sia in possesso del dispositivo di firma digitale, alla pratica potrà essere allegato il cosiddetto "**Modello procura speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**" ⁵ con il quale i soggetti obbligati:

- a) conferiscono "Procura speciale" ad un soggetto in possesso della smart-card;
- b) depositano la loro firma autografa.

Il "Modello procura" andrà, altresì, utilizzato **da tutti quei soggetti diversi da quelli previsti dalla finanziaria 2004** (quali consulenti del lavoro, agenzie, associazioni di categoria, ecc.) per poter inviare telematicamente le pratiche.

Il "Modello Procura" andrà, in questo caso:

- a) **compilato e sottoscritto con firma autografa dagli obbligati;**
- b) **trasformato in formato TIFF tramite scansione;**
- c) **firmato digitalmente dal soggetto a cui è stata conferita procura;**
- d) **allegato alla pratica attraverso la compilazione del Modello (RP) Riepilogo del programma Fedra.**

Il "procuratore", che diverrà il soggetto presentante, dovrà firmare digitalmente anche la distinta, nonché tutti gli eventuali allegati alla pratica.

Delle persone che apporranno la firma autografa dovranno essere allegati anche i file derivanti dalla **scansione dei documenti di identità**, in corso di validità. Tali file non dovranno essere firmati digitalmente.

⁵ Si veda il modello riportato in calce alla presente trattazione.

La **distinta** potrà essere sottoscritta dal solo commercialista purché nel Modello NOTE sia riportata la seguente dichiarazione:

“La presente pratica telematica viene presentata dal sottoscritto dottore commercialista / ragioniere / perito commerciale, iscritto nell’ Ordine / Albo della Provincia di _____ al n. _____, non sussistendo nei suoi confronti alcun provvedimento disciplinare in corso che ne impedisca l’esercizio della professione, quale incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell’art. 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

Si ricorda che è obbligatorio riportare sul “Modello procura” il **“Codice univoco di identificazione della pratica”**.

3. Iscrizione della nomina delle cariche

Per quanto riguarda la nomina delle cariche sociali (amministratori e sindaci) è necessario premettere che non è richiesta da alcuna norma di legge:

- a) una dichiarazione espressa di accettazione della carica;
- b) una espressa menzione di insussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge (art. 2382 C.C.)⁶.

Questo concetto, come abbiamo visto nella premessa, viene ribadito anche nella recente Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3572/C del 25 febbraio 2004, laddove si afferma testualmente che *“a norma dell’art. 2382 C.C., le cause di ineleggibilità e decadenza rappresentano situazioni giuridiche soggettive positive, la cui inesistenza non deve essere dichiarata ai fini della iscrizione nel Registro delle imprese. Tale criterio si applica a tutte le cariche sociali. Parimenti non è rinvenibile in alcuna norma codicistica, un obbligo, a carico dei soggetti presenti in atti, e ivi nominati a rivestire una carica sociale, di accettare esplicitamente la carica stessa”*.

Per quanto riguarda poi la nomina dei componenti l’organo amministrativo e/o l’organo di controllo bisogna distinguere almeno **due casi**: la nomina contenuta nell’atto costitutivo redatto da Notaio e la nomina contenuta in un verbale redatto in una fase successiva alla costituzione.

A) Nomina delle cariche contenuta nell’atto costitutivo

Qualora l’atto pubblico contenga anche la **nomina delle cariche** (amministratori e sindaci), la richiesta di iscrizione avviene in modo diverso a seconda che gli stessi siano o meno presenti alla stipula dell’atto stesso:

- 1) Se gli amministratori o i sindaci nominati sono presenti alla stipula dell’atto costitutivo e viene documentata l’accettazione dell’incarico, sarà il notaio a procedere all’istanza di iscrizione **senza necessità di allegare alcuna delega espressa**, in quanto il notaio, in base all’art. 2-bis della legge n. 340/2000 è legittimato a compiere tutti gli atti necessari all’iscrizione senza necessità di ulteriori deleghe o modelli. Perciò sarà sufficiente compilare la modulistica sul programma Fedra o altri programmi compatibili e trasmettere la pratica con la firma digitale del solo Notaio.

⁶ Come applicazione pratica di questi principi, abbiamo aggiornato il “Modello procura” togliendo quanto previsto nella precedente lettera D. In modello è stato inoltre aggiornato nella informativa sulla privacy. Si veda il modello aggiornato, riportato in calce alla trattazione.

- 2) Se gli amministratori o i sindaci nominati sono presenti alla stipula dell'atto costitutivo e non viene resa alcuna dichiarazione di accettazione ma viene sottoscritto l'atto, anche in questo caso sarà sufficiente che il Notaio rogante sottoscriva digitalmente la distinta in quanto la sottoscrizione dell'atto comporta una implicita accettazione della carica.
- 3) Se gli amministratori o i sindaci nominati non sono, invece, presenti alla stipula dell'atto pubblico, la richiesta di iscrizione della nomina delle cariche sociali potrà avvenire alternativamente:
 - a) mediante apposizione sulla distinta della firma digitale del soggetto nominato, qualora in possesso del dispositivo di firma digitale;
 - b) mediante sottoscrizione del "Modello procura", qualora ne siano sprovvisti. In questo caso, il Notaio viene delegato all'esecuzione delle formalità di iscrizione della nomina degli amministratori e dei sindaci, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2383 e 2400 C.C. mediante apposizione della propria firma digitale.

B) Rinnovo o riconferma delle cariche in una fase successiva

Nei casi di rinnovo o di riconferma delle cariche sociali in una fase successiva alla prima nomina avvenuta nell'atto costitutivo, alla pratica dovrà essere allegato un file contenente, a seconda dei casi, il verbale di nomina o di riconferma o la decisione dei soci.

Tale documento, tenendo conto anche della previsione di cui all'art. 2383, comma 4 C.C., potrà non essere dichiarato conforme in quanto lo stesso viene presentato ai soli fini istruttori.

Qualora lo si voglia dichiarare conforme all'originale trascritto nei libri della società, dovrà essere utilizzata la seguente formula:

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso del Registro delle imprese, è conforme al documento cartaceo trascritto e sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società.

Il documento andrà, in ogni caso, trasformato in formato PDF, se documento informatico, o scansionato e trasformato in formato TIFF, se documento cartaceo, e sottoscritto digitalmente da uno dei soggetti obbligati.

4. La protocollazione automatica

Con il **Decreto del Ministero delle attività produttive del 20 gennaio 2004**, pubblicato nella G.U. n. 21 del 27 gennaio 2004, è stata estesa a tutte le Camere di Commercio la sperimentazione del **protocollo automatico delle pratiche inviate telematicamente al Registro delle imprese**.

Il protocollo automatico nasce dall'esigenza di avere subito in mano una ricevuta di protocollo, così come sarebbe avvenuto se la pratica fosse stata presentata, come in passato, direttamente allo sportello del Registro delle imprese.

Ciascun utente potrà decidere se utilizzare o meno questo sistema di protocollazione e scegliere se pagare subito i diritti e le imposte dovuti per la pratica.

Per poter essere protocollata in automatico una pratica deve possedere i requisiti previsti dall'Allegato B del Decreto del Ministero delle attività produttive citato sopra ed in particolare:

- a) presenza e validità della firma digitale;
- b) regolarità formale della domanda e competenza territoriale, che equivale alla corretta compilazione della modulistica attraverso il programma Fedra e simili ed esistenza della posizione richiesta presso la Camera di Commercio;
- c) addebito degli importi, come indicato dall'utente in Telemaco al momento della spedizione.

L'attribuzione del numero di protocollo avverrà nella stessa giornata d'invio della pratica, se effettuato in orario d'ufficio o altrimenti entro il giorno lavorativo successivo.

Il Ministero delle attività produttive, nella Circolare n. 3572/C del 25 febbraio 2004, è tornato a sollecitare un rigoroso utilizzo delle modalità di protocollazione automatica nei casi in cui, secondo la riforma del diritto societario, essa impone dei principi di celerità nell'accettazione della pratica telematica, *“soprattutto in tutti quei casi in cui è stato ex novo introdotto il principio dell'efficacia derimente dall'iscrizione”*.

5. L'imposta di bollo

5.1. Il pagamento forfettario

Il primo intervento diretto sul bollo telematico virtuale e forfettario è stato fatto con l'introduzione del comma 1-ter, per effetto del disposto di cui all'articolo 1 del **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 127 del 17 maggio 2002**.

Con tale disposizione si è stabilito che a decorrere **dal 17 luglio 2002**, per coloro che avrebbero provveduto all'invio telematico o alla presentazione su supporto informatico di domande, denunce ed atti che le accompagnano all'Ufficio del Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio, facendo uso della firma digitale, sarebbe stata concessa la possibilità del **pagamento del bollo in modo virtuale e con un importo forfettario**.

Dalla modalità che prevedeva il conteggio delle pagine e delle righe, come si è fatto finora per il cartaceo, si passava al pagamento dell'imposta in una **misura fissa**, che inizialmente fu stabilita in 41,32 euro.

Alcuni problemi interpretativi sorti in merito all'applicazione di questa nuova normativa sono stati successivamente chiariti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Generale normativa e contenzioso, con la **Circolare n. 67/E del 7 agosto 2002**.

5.2. I nuovi importi in vigore dal 1° agosto 2004

La **Legge 30 luglio 2004, n. 191** (Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 136 alla G.U. n. 178 del 31 luglio 2004), nel convertire il **D.L. 12 luglio 2004, n. 168**⁷, concernente *“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”*, ha aggiunto l'art. 1-bis, nel quale, al comma 10, si dispongono modifiche di rilievo al D.P.R. 26 ottobre

⁷ Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 161 del 12 luglio 2004.

1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, e al D.M. 20 agosto 2002, portante l'approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.

Le novità principali apportate, che entrano **in vigore dal 1° agosto 2004**, sono le seguenti:

- 1) viene aggiunta **una ulteriore possibilità di pagamento dell'imposta**, che potrà essere pagata ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale dovrà rilasciare, con modalità telematiche, un apposito contrassegno che sostituirà a tutti gli effetti la marca da bollo. Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate fisserà le caratteristiche e le modalità d'uso di questo contrassegno (si veda il paragrafo 6.2.);
- 2) la marca da bollo passa da 10,33 euro a **11,00 euro**;
- 3) per quanto riguarda il bollo nelle domande, denunce e atti da inviare telematicamente al Registro delle imprese si passa da un unico importo forfettario (di 41.32 euro) a tre importi differenziati:
 - a) di **32,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di **impresa individuale**;
 - b) di **45,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di **società di persone** (società semplici, Snc, Sas);
 - c) di **50,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di **società di capitali** (oltre le SPA, SAPA e SRL, sono da ricomprendere anche le società cooperative e i consorzi) ⁸.

5.2. I nuovi importi in vigore dal 1° febbraio 2005

Gli importi di cui all'art. 1, comma 1-ter della tariffa – Parte Ia, allegata al D.P.R. n. 642/1972, sono stati successivamente modificati per effetto del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, pubblicato nella G.U. n. 24 del 31 gennaio 2005 e convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, pubblicata nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2005. Pertanto, per quanto riguarda il bollo nelle domande, denunce e atti da inviare telematicamente al Registro delle imprese, **a decorrere dal 1° febbraio 2005**, gli importi sono così stabiliti:

- a) di **42,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di **impresa individuale**;
- b) di **59,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di **società di persone** (società semplici, Snc, Sas);
- c) di **65,00 euro**, nel caso di invio telematico da parte di **società di capitali** (oltre le SPA, SAPA e SRL, sono da ricomprendere anche le società cooperative e i consorzi).

5.3. Nuovi importi in vigore dal 1° giugno 2005

Per effetto del disposto di cui al **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2005** (pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005), sono stati modificati ulteriori importi sia dell'imposta di bollo che della tassa di concessione governativa.

⁸ Si riporta il comma 1-ter, dell'articolo 1 della Tariffa – Parte Prima, come modificato dall'art. 1-bis, comma 10, della L. n. 191/2004:

“1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- *per ciascuna domanda, denuncia od atto:*

a) se presentate da ditte individuali	euro	32,00;
b) se presentate da società di persone	euro	45,00
c) se presentate da società di capitali	euro	50,00”.

Per effetto di tale decreto, a decorrere dal 1° giugno 2005, **l'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di 11,00 euro è stato elevato a 14.62 euro.**

5.4. Le indicazioni da riportare sugli atti

Secondo quanto stabilito dall'articolo 15, del D.P.R. n. 642/1972, per determinate categorie di atti e documenti, la Direzione Regionale delle Entrate può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e i documenti diversi da quelli trasmessi telematicamente, per i quali sia stata rilasciata una specifica "autorizzazione", devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante **il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione**, utilizzando la seguente formula:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. _____ rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate di _____, il ___/___/_____"

La procedura prevista dall'articolo 2 del D.M. n. 127/2002 non comporta, invece, il rilascio di alcuna autorizzazione in quanto il pagamento in modo virtuale è espressamente previsto nella tariffa ed è l'unico possibile per gli atti trasmessi in via telematica.

Gli atti trasmessi al Registro delle imprese per via telematica dovranno, pertanto, recare **l'indicazione del pagamento virtuale dell'imposta e gli estremi di presentazione della dichiarazione**, utilizzando la seguente formula:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale su dichiarazione presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di _____ il ___/___/_____"

Si ricorda, infine che, nel caso il versamento di tale imposta venga effettuato direttamente alla Camera di Commercio che è, a sua volta, in possesso dell'autorizzazione, si dovrà utilizzare la seguente formula:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di _____
- Autorizzazione n. _____ del ___/___/_____, emanata da _____".

In questo caso, gli estremi di autorizzazione da indicare sono quelli della Camera di Commercio di competenza⁹ che introita l'imposta e a cui viene inviato l'atto.

L'elenco delle Camere di Commercio in possesso di tale autorizzazione è raggiungibile all'interno del software Fedra.

6. Imposta di registro

A proposito dell'imposta di registro, è necessario precisare che per quanto riguarda gli atti per i quali il Notaio è tenuto, in base alla legge, a depositare detti atti nei pubblici uffici, ai fini della ricevibilità o dell'istruttoria da parte dell'Ufficio del

⁹ L'elenco delle Camere di Commercio in possesso di tale autorizzazione è raggiungibile nel sito www.Tuttocamere.it - nella sezione "Trasmissione telematica".

Registro delle imprese, non è necessario acquisire informazioni circa la registrazione dell'atto.

Per tutti gli altri tipi di atti, soggetti a registrazione, qualora gli estremi di registrazione non siano desumibili dalla copia informatica dell'atto, sarà necessario allegare alla pratica un file (scannerizzato) contenente la ricevuta rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato (o dall'eventuale procuratore speciale) ovvero apposita dichiarazione contenuta nel documento soggetto a registrazione, in cui è indicata la data di registrazione e la dicitura "con numero in corso di attribuzione".

Per tale dichiarazione potrà essere utilizzata la seguente formula:

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello acquisito agli atti e che dello stesso ne è stata effettuata la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di _____, in data ___/___/_____, al n. _____ (oppure: e che ne è stata richiesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di _____ in data ___/___/_____).

7. Il pagamento dei diritti di segreteria

Sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria vanno pagati secondo le modalità stabilite nella convenzione stipulata o con InfoCamere o con altra Associazione convenzionata.

8. Il pagamento del diritto annuale

Per quanto riguarda il diritto annuale, è necessario tener presente che, norma dei commi 1 e 2, dell'articolo 4, del D.I. 23 maggio 2003, le imprese che si iscrivono nel corso dell'anno, successivamente all'esazione ordinaria dell'esercizio in corso, o aprono una unità locale, sono tenute anche al pagamento del diritto annuale "contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione".

Pertanto, insieme ai diritti di segreteria e all'eventuale imposta di bollo, dovrà essere pagato anche il rispettivo diritto annuale.

Il pagamento di tale diritto potrà essere effettuato con due modalità:

- a) **direttamente tramite il sistema Telemaco**; oppure
- b) **allegando alla pratica la copia informatica** (scannerizzata e quindi trasformata in formato TIFF o PDF) **del modello F24** utilizzato per il pagamento del diritto in questione.

9. Particolarità previste per le società cooperative

Per quanto riguarda le formalità presso il Registro delle imprese, si seguono le stesse modalità previste per le società di capitali a seconda del tipo prescelto con alcune precisazioni

Per quanto riguarda **l'imposta di bollo**, è prevista

- 1) **l'esenzione** per i soli atti costitutivi e modificativi dell'atto costitutivo per tutte le società cooperative, ai sensi dell'art. 19 tabella all. B. al DPR 26.10.72 N. 642.

2) **l'esenzione totale** per le cooperative edilizie e sociali (in quanto Onlus ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997).

Dunque, in caso di esenzione, non dovrà essere pagata l'imposta di bollo forfettaria di 41,32 euro.

Per quanto riguarda **i diritti di segreteria**, soltanto per le **società cooperative sociali** è prevista una **riduzione del 50%**.

Tale riduzione va applicata solo per i seguenti tipi di atti:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ➤ Iscrizione: | Euro 59,50 |
| ➤ Modificazione e cancellazione: | Euro 38,50 |
| ➤ Bilancio di esercizio | Euro 28,50 |

Trattandosi di importi derivanti da un calcolo in percentuale, non devono essere arrotondati.

10. Termini per la presentazione delle domande e delle denunce

Le domande di iscrizione di atti nel Registro delle imprese e le denunce al REA vanno normalmente presentate **entro 30 giorni** dalla data dell'atto o dalla data dell'evento, salvo termini diversi previsti dal Codice civile o da leggi speciali.

La presentazione delle domande al Registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (*art. 3, comma 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558*).

11. Sanzioni previste per la emessa esecuzione di comunicazioni o depositi

Con l'entrata in vigore della **riforma dei reati societari** (approvata con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, pubblicato nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2002 ed **entrato in vigore il 16 aprile 2002**), sono state inasprite anche le sanzioni connesse alla omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi all'Ufficio del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

11.1. Importi

Gli attuali importi delle sanzioni sono fissati da un minimo di **206 euro** ad un massimo di **2.065 euro**.

Anche in questo caso va naturalmente applicato il principio dettato all'art. 16 della L. n. 689/81, secondo il quale, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, e' consentito al trasgressore di scegliere, per il pagamento della sanzione, l'importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento. Per cui, **l'importo minimo ridotto sarà fissato in 412 euro**.

11.2. Deposito bilanci

Il nuovo articolo 2630, adeguandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, introduce poi una novità in materia di deposito dei bilanci, prevedendo che *“Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

Dunque, agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire, nei termini prescritti, il deposito del bilancio verrà applicata la sanzione amministrativa negli importi da un minimo di **274,67 euro** ad un massimo di **2.753,33 euro**.

Tenendo presente il principio dettato all'art. 16 della L. n. 689/81, sopra riportato, **l'importo ridotto sarà di 549,34 euro**.

11.3. Soggetti coinvolti

La nuova disposizione riguarda sia l'omissione che il ritardato deposito e individua quali soggetti attivi dell'illecito *“chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio”*.

Le eventuali sanzioni potranno, pertanto, essere applicate, a seconda dei casi, a tutti i legali rappresentanti, a tutti i sindaci effettivi e ai liquidatori.

11.4. Nuovo tipo di sanzione

Il D.Lgs. n. 61/2002 ha inoltre introdotto, con l'articolo 2631 (*Omessa convocazione dell'assemblea*), una nuova sanzione che riguarda gli **amministratori e i sindaci che omettono di convocare, o convocano in ritardo, l'assemblea dei soci**, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va **da 1.032 a 6.197 euro**.

Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che *“Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci”*.

La sanzione amministrativa pecuniaria è **aumentata di un terzo** in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

11.5. L'arrotondamento degli importi da pagare

A norma dell'articolo 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, gli importi delle sanzioni vanno arrotondati con la semplice eliminazione dei decimali.

11.6. Modalità di pagamento

L'importo della sanzione deve essere versato all'erario tramite pagamento diretto o presso il Concessionario della riscossione, p presso gli Uffici Postali o presso gli sportelli bancari, utilizzando il modello F23.

Le spese di procedimento devono, invece, essere pagate attraverso l'apposito CC Postale della Camera di Commercio.

TABELLA RIEPILOGATIVA

SANZIONI		
SOCIETA'	Iscrizione e depositi	412,00
SOCIETA'	Deposito del Bilancio	549.34,00
SOCIETA'	Omessa o tardiva convocazione generica	2.064,00
SOCIETA'	Omessa o tardiva convocazione a seguito di perdite su richiesta dei soci	2.752,00
IMPRESA INDIVIDUALE	Iscrizione, modifiche e Cancellazione	20,00

N.B. Agli importi indicati vanno aggiunte le spese di procedimento.

TABELLE RIEPILOGATIVE

Proponiamo, due tabelle nelle quali vengono, rispettivamente, indicati, a titolo esemplificativo, gli atti di competenza esclusiva del Notaio e gli atti che non richiedono l'intervento del Notaio.

Tabella n. 1

ATTI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL NOTAIO	
Atti	Codice Civile
• Atto costitutivo società di persone	2296
• Atti modificativi dei patti sociali (variazione della ragione sociale, trasferimento della sede, cessione di quote, ecc.)	2300
• Scioglimento e liquidazione di società di persone	2308; 2309
• Atto costitutivo di società di capitali e società cooperative	2328; 2463; 2521; 2523
• Atti modificativi dello statuto di società di capitali e società cooperative (variazione della denominazione, trasferimento della sede fuori provincia, ecc.)	2436; 2480 2545-novies
• Operazioni sul capitale (aumento, riduzione)	2443-2447; 2436; 2481; 2483
• Delega agli amministratori dell'aumento del capitale sociale	2443; 2444
• Emissione di un prestito obbligazionario (sia convertibile che non)	2410
• Assemblea degli obbligazionisti con la nomina del rappresentante comune	2415; 2418, comma 3
• Nomina e revoca del rappresentante comune degli obbligazionisti	2417; 2418
• Trasferimento delle quote di Srl per atto tra vivi	2469; 2470
• Emissione di titoli di debito da parte di Srl	2483
• Deliberazione degli amministratori in merito alla costituzione del patrimonio destinato (se redatta da Notaio)	2436 2447-ter; 2447-quater
• Delibera di trasformazione	2498 e ss.
• Iscrizione della delibera di fusione / scissione	2502-bis; 2506-ter
• Iscrizione dell'atto di fusione / scissione	2504; 2506-ter
• Delibera di scioglimento e di messa in liquidazione	2484 e ss.
• Revoca della liquidazione	2487-ter

Tabella n. 2

ATTI DI CHE NON RICHIEDONO L'INTERVENTO DEL NOTAIO	
Atti	Codice Civile
• Pubblicità dei patti parasociali	2341-ter
• Verbale di assemblea relativo agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei promotori, fondatori, soci o amministratori	2343-bis, comma 3
• Dichiarazione di socio unico di Spa	2362, comma 1
• Costituzione e ricostituzione dalla pluralità dei soci	2362, comma 2
• Il dispositivo della sentenza del Tribunale che dichiara la nullità della società	2332, comma 6
• Nomina e cessazione degli amministratori (consiglio di amministrazione, amministratore unico)	2383; 2385; 2386 2409-novies; 2409-unidecies; 2475
• Nomina del Direttore generale	2396
• Nomina del comitato esecutivo	2381
• Nomina di amministratori delegati	2381, comma 3
• Nomina e cessazione dei componenti il collegio sindacale	2400; 2477
• Nomina del presidente del collegio sindacale	2398
• Sostituzione di sindaci dimissionari	2401; 2400, comma 3
• Nomina e cessazione dei componenti il consiglio di gestione	2409-octies
• Nomina del consiglio di sorveglianza	2409-duodecies; 2409-quaterdecies
• Nomina del presidente del consiglio di sorveglianza	2409-duidecies; 2400, comma 3
• Nomina del comitato per il controllo sulla gestione	2409-octiesdecies; 2409-noviesdecies
• Nomina del revisore contabile o della società di revisione	2409-bis
• Dichiarazione di trasferimento della sede nell'ambito della stessa Comune	111-ter, d.t.a.
• Deposito dell'avviso d'opzione	2441, comma 2
• Trasferimento delle quote di Srl a causa di morte	2470, comma 2
• Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti da parte del Tribunale	2417
• Deposito del bilancio d'esercizio	2435, c. 1; 2435-bis; 2478-bis
• Deposito dell'elenco soci	2435, c. 2; 2478-bis, comma 2
• Deposito del bilancio consolidato	2409-ter; 2409-terdecies; 2423
• Deposito dei bilanci in fase di liquidazione	2487-ter
• Sottoscrizione delle azioni di nuova emissione	2439; 2444
• Comunicazione del versamento del capitale sociale	2439
• Deposito dello statuto nella sua redazione aggiornata	2436
• Deliberazione degli amministratori in merito alla costituzione del patrimonio destinato	2447-ter; 2447-quater
• Deposito del rendiconto finale	2447-novies
• Deposito del contratto di finanziamento	2447-decies
• Deposito del progetto di fusione / scissione	2501-ter; 2506-bis
• Deposito del bilancio finale di liquidazione	2490
• Richiesta della cancellazione dal Registro delle imprese	2312; 2493; 2495

**PROCURA SPECIALE, DOMICILIAZIONE E DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

Codice univoco di identificazione della pratica |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

I sottoscritti dichiarano:

A	PROCURA di conferire al Sig. _____ Procura speciale per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui alla sopra identificata pratica.
B	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' SULLA CORRISPONDENZA DEGLI ALLEGATI di attestare in qualità di amministratori – ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza delle copie dei documenti (non redatti da notaio) allegati alla precitata pratica ai documenti conservati agli atti della società
C	DOMICILIAZIONE di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. <i>N.B. Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo elettronico del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella</i> <input type="checkbox"/>

	Cognome	Nome	Qualifica (<i>amministratore, sindaco, ecc.</i>)	Firma autografa
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

N.B.

- 1) Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.
- 2) Al presente modello **deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità** valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- Ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. u) del D.P.R. n. 445/2000, di agire – anche in qualità di procuratore speciale (Sezione A) o di procuratore incaricato ai sensi dell'art. 2209 C.C., con procura depositata nel Registro delle imprese di _____ il _____, Prot. N. _____) – in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra.
- Che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dagli amministratori per l'espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile.